

Stampa Provvedimento
Data: 2.2.2018 18:48:09

LOGIX S.C.
Sistema Integrato

DM 23.1.2015 Ministero dell'Economia e delle finanze (G.U. 3.2.2015 n. 27)
Modalita' e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni

Il presente provvedimento è in vigore dal 18.2.2015

Preambolo

art. 1 - Principi generali

art. 2 - Effetti sui soggetti passivi fornitori

art. 3 - Esigibilita' dell'imposta

art. 4 - Versamento dell'imposta

art. 5 - Disposizioni per le pubbliche amministrazioni, fondazioni, enti e societa' soggetti passivi dell'IVA

art. 5 bis - Individuazione delle pubbliche amministrazioni

art. 5 ter - Individuazione delle fondazioni, degli enti e delle societa'

art. 6 - Attivita' di monitoraggio e controllo

art. 7 - Rinvio

art. 8 - Contribuenti ammessi al rimborso in via prioritaria

art. 9 - Efficacia

Relazione

Preambolo

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di seguito "decreto n. 633 del 1972", recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante, al capo II del titolo II, disciplina temporanea delle operazioni intracomunitarie e dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, che ha introdotto l'obbligo di emissione, trasmissione, conservazione e archiviazione in forma elettronica delle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 marzo 2008, con il quale è stato individuato il gestore del sistema di interscambio della fatturazione elettronica e le relative attribuzioni e competenze;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del 3 aprile 2013, n. 55, con il quale è stato adottato il regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto l'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che introduce l'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972, che stabilisce che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di talune pubbliche amministrazioni, per le quali dette amministrazioni non siano debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dalle medesime secondo modalita' e termini da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 1, comma 632, secondo periodo, della citata legge n. 190 del 2014, che stabilisce che le disposizioni di cui al comma 629, lettera b), dello stesso articolo, nelle more del

rilascio della misura di deroga da parte del Consiglio dell'Unione europea, trovano comunque applicazione per le operazioni per le quali l'imposta sul valore aggiunto e' esigibile a partire dal 1° gennaio 2015;

Vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;

Vista la nota n. 8006 del 14 novembre 2014 con la quale il Dipartimento delle finanze ha inoltrato alla Commissione europea la richiesta di una misura di deroga ai sensi dell'art. 395 della direttiva 2006/112/CE che autorizzi l'Italia a prevedere che per le forniture di beni e servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni queste ultime siano responsabili del pagamento dell'imposta;

Considerata l'esigenza di adeguare i sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni centrali dello Stato alle disposizioni recate dal presente decreto;

Visto l'art. 1, comma 630, della citata legge n. 190 del 2014, che prescrive al Ministro dell'economia e delle finanze di includere i soggetti passivi che effettuano le operazioni di cui all'art. 17-ter del citato decreto n. 633 del 1972, limitatamente al credito rimborsabile relativo alle operazioni ivi indicate, fra le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi dell'IVA sono eseguiti in via prioritaria ai sensi dell'art. 38-bis, comma 10, dello stesso decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni;

Visto l'art. 30 del citato decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, in materia di versamento di conguaglio e rimborso dell'eccedenza;

Visto l'art. 38-bis del citato decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, in materia di esecuzione dei rimborsi, e, in particolare, il comma 10 con il quale e' stabilito che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate, anche progressivamente, in relazione all'attivita' esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate, le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi di cui al predetto art. 38-bis sono eseguiti in via prioritaria;

Visto l'art. 7-bis del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, in materia di crediti d'imposta relativi all'IVA;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2007;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2014;

Decreta:

Art. 1 - Principi generali (1)

1. Alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi di cui all'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972, effettuate nei confronti **delle pubbliche amministrazioni, delle fondazioni, degli enti e delle societa' ivi contemplate, di seguito "pubbliche amministrazioni, fondazioni, enti e societa'"** (2), e per le quali tali soggetti non sono debitori d'imposta ai sensi della normativa in materia di imposta sul valore aggiunto, si applicano le disposizioni del presente decreto.

2. Per le operazioni di cui al comma 1 l'imposta sul valore aggiunto e' versata dalle pubbliche amministrazioni e dalle **fondazioni, enti e societa'** (3) cessionarie di beni o committenti di servizi con effetto dalla data in cui l'imposta diviene esigibile.

Note:

(1) Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), DM 27.6.2017, pubblicato in G.U. 30.6.2017 n. 151. Ai sensi del successivo art. 2, comma 1, la presente disposizione si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.

Testo precedente: "Art. 1 (Principi generali). - 1. Alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi di cui all'art. 17-

ter del decreto n. 633 del 1972, effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni ivi contemplate, di seguito "pubbliche amministrazioni", e per le quali tali amministrazioni non sono debitori d'imposta ai sensi della normativa in materia di imposta sul valore aggiunto, si applicano le disposizioni del presente decreto.

2. Per le operazioni di cui al comma 1 l'imposta sul valore aggiunto e' versata dalle pubbliche amministrazioni cessionarie di beni o committenti di servizi con effetto dalla data in cui l'imposta diviene esigibile."

(2) Le parole "delle pubbliche amministrazioni, delle fondazioni, degli enti e delle societa' ivi contemplate, di seguito "pubbliche amministrazioni, fondazioni, enti e societa'" sono state sostituite alle precedenti "delle pubbliche amministrazioni e delle societa' ivi contemplate, di seguito "pubbliche amministrazioni e societa'" dall'art. 1, comma 1, lett. a), DM 9.1.2018, pubblicato in G.U. 18.1.2018 n. 14.

(3) Le parole "fondazioni, enti e societa'" sono state sostituite alle precedenti "societa'" dall'art. 1, comma 1, lett. c), DM 9.1.2018, pubblicato in G.U. 18.1.2018 n. 14.

Art. 2 - Effetti sui soggetti passivi fornitori

1. I soggetti passivi dell'IVA, che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui all'art. 1, emettono la fattura secondo quanto previsto dall'art. 21 del decreto n. 633 del 1972 con l'annotazione "scissione dei pagamenti".

2. I soggetti passivi dell'IVA che effettuano le operazioni di cui all'art. 1 non sono tenuti al pagamento dell'imposta ed operano la registrazione delle fatture emesse ai sensi degli articoli 23 e 24 del decreto n. 633 del 1972 senza computare l'imposta ivi indicata nella liquidazione periodica.

Art. 3 - Esigibilita' dell'imposta

1. L'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi di cui all'art. 1 diviene esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi.

2. Le **pubbliche amministrazioni, fondazioni, enti e societa'** (1) possono comunque optare per l'esigibilita' dell'imposta anticipata al momento della ricezione della fattura ovvero al momento della registrazione della medesima. (2)

3. Per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972, alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi disciplinate dal medesimo articolo non e' applicabile la disposizione di cui all'art. 6, quinto comma, secondo periodo, del decreto n. 633 del 1972.

Note:

(1) Le parole "pubbliche amministrazioni, fondazioni, enti e societa'" sono state sostituite alle precedenti "pubbliche amministrazioni e societa'" dall'art. 1, comma 1, lett. b), DM 9.1.2018, pubblicato in G.U. 18.1.2018 n. 14.

(2) Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b), DM 27.6.2017, pubblicato in G.U. 30.6.2017 n. 151. Ai sensi del successivo art. 2, comma 1, la presente disposizione si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.

Testo precedente: "Le pubbliche amministrazioni possono comunque optare per l'esigibilita' dell'imposta anticipata al momento della ricezione della fattura."

Art. 4 - Versamento dell'imposta

1. Il versamento dell'IVA dovuta e' effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilita' di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le seguenti modalita':

a) per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca d'Italia, tramite modello "F24 Enti pubblici" approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013;

b) per le pubbliche amministrazioni, diverse da quelle di cui alla lettera a), autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate ovvero presso Poste italiane, mediante versamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

c) per le pubbliche amministrazioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), direttamente all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione ad un articolo di nuova istituzione del capitolo 1203.

2. Le pubbliche amministrazioni possono, in ogni caso, effettuare, entro la scadenza indicata

al comma 1 del presente articolo, distinti versamenti per l'IVA dovuta così come segue:

- a) in ciascun giorno del mese, relativamente al complesso delle fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile in tale giorno;
- b) relativamente a ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile.

Art. 5 - Disposizioni per le pubbliche amministrazioni, fondazioni, enti e società' soggetti passivi dell'IVA (1)

01. Le **pubbliche amministrazioni, fondazioni, enti e società'** (2) che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, effettuano il versamento dell'imposta dovuta ai sensi dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 con modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo. (3)

1. In alternativa a quanto previsto dal comma 01, i soggetti ivi contemplati possono annotare (4) le relative fatture nel registro di cui agli articoli 23 o 24 del decreto n. 633 del 1972 entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l'imposta è divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente.

2. Nei casi di cui al comma 1, l'imposta dovuta partecipa alla liquidazione periodica del mese dell'esigibilità od, eventualmente, del relativo trimestre (5).

2 bis. I soggetti di cui al comma 01 effettuano il versamento di cui all'art. 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, secondo le modalità ivi previste tenendo conto anche dell'imposta divenuta esigibile ai sensi del presente decreto. (6)

2 ter. Resta fermo quanto previsto per le banche dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 febbraio 2004, n. 75, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2004, nonché, per le **fondazioni, enti e società'** (7) assicurative, dal decreto del Ministro delle finanze del 30 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 5 giugno 1989. (6)

Note:

(1) Rubrica modificata dall'art. 1, comma 1, lett. b), DM 9.1.2018, pubblicato in G.U. 18.1.2018 n. 14.

Testo precedente: "Disposizioni per le pubbliche amministrazioni e le società' soggetti passivi dell'IVA".

In precedenza, era stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), DM 27.6.2017, pubblicato in G.U. 30.6.2017 n. 151. Ai sensi del successivo art. 2, comma 1, la presente disposizione si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.

(2) Le parole "pubbliche amministrazioni, fondazioni, enti e società'" sono state sostituite alle precedenti "pubbliche amministrazioni e le società'" dall'art. 1, comma 1, lett. b), DM 9.1.2018, pubblicato in G.U. 18.1.2018 n. 14.

(3) Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 2), DM 27.6.2017, pubblicato in G.U. 30.6.2017 n. 151. Ai sensi del successivo art. 2, comma 1, la presente disposizione si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.

(4) Le parole "In alternativa a quanto previsto dal comma 01, i soggetti ivi contemplati possono annotare" sono state sostituite alle precedenti "Le pubbliche amministrazioni che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, annotano" dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 3), DM 27.6.2017, pubblicato in G.U. 30.6.2017 n. 151. Ai sensi del successivo art. 2, comma 1, la presente disposizione si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.

(5) In sede di prima applicazione, le società di cui all'art. 17-ter, DPR 26.10.1972 n. 633, in deroga ai commi 1 e 2 dell'art. 5 del DM 23.1.2015, possono posticipare al 18 dicembre 2017 il versamento dell'IVA derivante dagli acquisti soggetti a split payment per i quali l'esigibilità dell'imposta si è verificata dal 1° luglio 2017 al 30 novembre 2017 (cfr. art. 2, comma 3, DM 27.6.2017).

(6) Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 4), DM 27.6.2017, pubblicato in G.U. 30.6.2017 n. 151. Ai sensi del successivo art. 2, comma 1, la presente disposizione si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.

(7) Le parole "fondazioni, enti e società'" sono state sostituite alle precedenti "società'" dall'art. 1, comma 1, lett. c), DM 9.1.2018, pubblicato in G.U. 18.1.2018 n. 14.

Art. 5 bis - Individuazione delle pubbliche amministrazioni (1)

1. Le disposizioni dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 si applicano alle pubbliche amministrazioni destinatarie delle norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria di cui all'art. 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Note:

(1) Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), DM 13.7.2017, pubblicato in G.U. 24.7.2017 n. 171. Testo precedente: "Art. 5-bis (Individuazione delle pubbliche amministrazioni). - 1. In sede di prima applicazione, per le operazioni per le quali e' emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017 fino al 31 dicembre 2017, le disposizioni dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 si applicano alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, come da elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2016.

2. Per le operazioni per le quali e' emessa fattura nell'anno 2018 e negli anni successivi, le disposizioni dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 si applicano alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, come da elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi della stessa norma, entro il 30 settembre dell'anno precedente."

In precedenza, l'articolo era stato inserito dall'art. 1, comma 1, lett. d), DM 27.6.2017, pubblicato in G.U. 30.6.2017 n. 151. Ai sensi del successivo art. 2, comma 1, la presente disposizione si applicava alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.

Art. 5 ter - Individuazione delle fondazioni, degli enti e delle società' (1)

1. In sede di prima applicazione, per le operazioni per le quali e' emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017 fino al 31 dicembre 2017, le disposizioni dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 si applicano alle società' controllate o incluse nell'indice FTSE MIB, di cui al comma 1-bis dello stesso art. 17-ter, che risultano tali alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come individuate nell'elenco pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Per le operazioni per le quali e' emessa fattura nell'anno 2018 e negli anni successivi, le disposizioni dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 si applicano alle società' controllate o incluse nell'indice FTSE MIB, identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, di cui al comma 1-bis dello stesso art. 17-ter agli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona, alle fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento, alle società' partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche o da enti e società', che risultano tali alla data del 30 settembre precedente. L'elenco e' pubblicato, a cura del Dipartimento delle finanze, entro il 20 ottobre di ciascun anno con effetti a valere per l'anno successivo. Solo per l'anno 2017 il suddetto elenco e' pubblicato entro il 19 dicembre con effetti a valere per l'anno 2018. Le fondazioni, enti e società' interessate possono segnalare eventuali incongruenze o errori al suddetto Dipartimento, che provvederà a esaminarle al fine dell'eventuale aggiornamento, in conformita' alla normativa vigente.

3. Nel caso in cui il controllo, la partecipazione o l'inclusione nell'indice FTSE MIB si verifichi in corso d'anno entro il 30 settembre, le nuove fondazioni, enti e società' controllate, partecipate o incluse nell'indice applicano le disposizioni dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 alle operazioni per le quali e' emessa fattura a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nel caso in cui il controllo, la partecipazione o l'inclusione nell'indice FTSE MIB si verifichi in corso d'anno dopo il 30 settembre, le nuove fondazioni, enti e società' controllate, partecipate o incluse nell'indice applicano le disposizioni dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 alle operazioni per le quali e' emessa fattura a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo.

4. Nel caso in cui il controllo, la partecipazione o l'inclusione nell'indice FTSE MIB venga a mancare in corso d'anno entro il 30 settembre, le fondazioni, enti e società' non più controllate, partecipate o incluse nell'indice continuano ad applicare le

disposizioni dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 alle operazioni per le quali e' emessa fattura fino al 31 dicembre dell'anno. Nel caso in cui il controllo, la partecipazione o l'inclusione nell'indice FTSE MIB venga a mancare in corso d'anno dopo il 30 settembre, le fondazioni, enti e societa' non piu' controllate, partecipate o incluse nell'indice continuano ad applicare le disposizioni dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 alle operazioni per le quali e' emessa fattura fino al 31 dicembre dell'anno successivo.

5. Nell'ambito delle societa' controllate di cui al comma 1-bis, lettere a), b), dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 sono incluse le societa' il cui controllo e' esercitato congiuntamente da pubbliche amministrazioni centrali di cui alla lettera a) dello stesso comma 1-bis e/o da societa' controllate da queste ultime e/o da pubbliche amministrazioni di cui alla lettera b) dello stesso comma 1-bis o da enti e societa' di cui alle lettere 0a), 0b), a) e c) e/o da societa' controllate da queste ultime.

Note:

(1) Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. d), DM 9.1.2018, pubblicato in G.U. 18.1.2018 n. 14.

Testo precedente: "Art. 5-ter (Individuazione delle societa'). - 1. In sede di prima applicazione, per le operazioni per le quali e' emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017 fino al 31 dicembre 2017, le disposizioni dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 si applicano alle societa' controllate o incluse nell'indice FTSE MIB, di cui al comma 1-bis dello stesso art. 17-ter, che risultano tali alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come individuate nell'elenco pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Per le operazioni per le quali e' emessa fattura nell'anno 2018 e negli anni successivi, le disposizioni dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 si applicano alle societa' controllate o incluse nell'indice FTSE MIB, di cui al comma 1-bis dello stesso art. 17-ter, che risultano tali alla data del 30 settembre precedente. Tali societa' sono individuate a seguito della pubblicazione entro il 20 ottobre di ciascun anno, da parte del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, del relativo elenco. Le societa' interessate possono, entro quindici giorni dalla pubblicazione dell'elenco, segnalare eventuali incongruenze o errori al suddetto Dipartimento. L'elenco definitivo e' pubblicato, a cura dello stesso Dipartimento delle finanze, entro il 15 novembre di ciascun anno con effetti a valere per l'anno successivo.

3. Nel caso in cui il controllo o l'inclusione nell'indice FTSE MIB si verifichi in corso d'anno entro il 30 settembre, le nuove societa' controllate o incluse nell'indice applicano le disposizioni dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 alle operazioni per le quali e' emessa fattura a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nel caso in cui il controllo o l'inclusione nell'indice FTSE MIB si verifichi in corso d'anno dopo il 30 settembre, le nuove societa' controllate o incluse nell'indice applicano le disposizioni dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 alle operazioni per le quali e' emessa fattura a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo.

4. Nel caso in cui il controllo o l'inclusione nell'indice FTSE MIB venga a mancare in corso d'anno entro il 30 settembre, le societa' non piu' controllate o incluse nell'indice continuano ad applicare le disposizioni dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 alle operazioni per le quali e' emessa fattura fino al 31 dicembre dell'anno. Nel caso in cui il controllo o l'inclusione nell'indice FTSE MIB venga a mancare in corso d'anno dopo il 30 settembre, le societa' non piu' controllate o incluse nell'indice continuano ad applicare le disposizioni dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 alle operazioni per le quali e' emessa fattura fino al 31 dicembre dell'anno successivo.

5. Nell'ambito delle societa' controllate di cui al comma 1-bis, lettere a), b) e c), dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 sono incluse le societa' il cui controllo e' esercitato congiuntamente da pubbliche amministrazioni centrali di cui alla lettera a) dello stesso comma 1-bis e/o da societa' controllate da queste ultime e/o da pubbliche amministrazioni locali di cui alla lettera b) dello stesso comma 1-bis e/o da societa' controllate da queste ultime."

Per le precedenti modifiche si vedano:

- l'art. 1, comma 1, lett. b), DM 13.7.2017, pubblicato in G.U. 24.7.2017 n. 171;

- l'art. 1, comma 1, lett. d), DM 27.6.2017, pubblicato in G.U. 30.6.2017 n. 151. Ai sensi del successivo art. 2, comma 1, la presente disposizione si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.

Art. 6 - Attivita' di monitoraggio e controllo

1. Per il monitoraggio dei versamenti I.V.A. di cui all'art. 4, l'Agenzia delle entrate, previa

intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, acquisisce ed elabora le informazioni dei predetti versamenti e le informazioni contenute nelle fatture elettroniche trasmesse ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 214, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, e relativi decreti attuativi.

2. In caso di verifiche, controlli o ispezioni, le pubbliche amministrazioni mettono a disposizione dell'Amministrazione finanziaria, eventualmente in formato elettronico, la documentazione utile per verificare la corrispondenza tra l'importo dell'IVA dovuta e quello dell'IVA versata per ciascun mese di riferimento.

3. Nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, gli organi interni di revisione e di controllo vigilano, in particolare, sulla corretta esecuzione dei versamenti dell'imposta da parte delle pubbliche amministrazioni.

Art. 7 - Rinvio

1. Resta fermo quanto previsto dalle disposizioni generali in materia di imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate nei confronti delle **pubbliche amministrazioni, fondazioni, enti e società' per le quali questi soggetti sono debitori d'imposta (1).**

Note:

(1) Le parole "pubbliche amministrazioni, fondazioni, enti e società' per le quali questi soggetti sono debitori d'imposta" sono state sostituite alle precedenti "pubbliche amministrazioni e delle società' per le quali queste ultime sono debitori d'imposta" dall'art. 1, comma 1, lett. e), DM 9.1.2018, pubblicato in G.U. 18.1.2018 n. 14.

In precedenza, le parole "e delle società'" erano state inserite dall'art. 1, comma 1, lett. e), DM 27.6.2017, pubblicato in G.U. 30.6.2017 n. 151. Ai sensi del successivo art. 2, comma 1, la presente disposizione si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.

Art. 8 - Contribuenti ammessi al rimborso in via prioritaria

1. La disposizione di cui all'art. 38-bis, comma 10, del decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, che prevede l'erogazione dei rimborsi in via prioritaria dell'eccedenza d'imposta detraibile, si applica, a partire dalla richiesta relativa al primo trimestre dell'anno d'imposta 2015, ai soggetti passivi che hanno effettuato operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni delle **fondazioni, enti e società'** (1) di cui all'art. 17-ter dello stesso decreto n. 633 del 1972, [...] (2) nel rispetto dei presupposti di cui all'art. 30, secondo comma, lettera a), del decreto n. 633 del 1972.

2. I rimborsi di cui al comma 1 sono erogati in via prioritaria per un ammontare non superiore all'ammontare complessivo dell'imposta applicata alle operazioni, di cui all'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972, effettuate nel periodo in cui si è avuta l'eccedenza d'imposta detraibile oggetto della richiesta di rimborso.

Note:

(1) Le parole "fondazioni, enti e società'" sono state sostituite alle precedenti "società'" dall'art. 1, comma 1, lett. c), DM 9.1.2018, pubblicato in G.U. 18.1.2018 n. 14.

In precedenza, le parole "e delle società'" erano state inserite dall'art. 1, comma 1, lett. f), DM 27.6.2017, pubblicato in G.U. 30.6.2017 n. 151. Ai sensi del successivo art. 2, comma 1, la presente disposizione si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.

(2) Le parole "fermo restando quanto previsto dall'art. 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2007, e" sono state soppresse dall'art. 1, comma 1, DM 20.2.2015, pubblicato in G.U. 27.2.2015 n. 48. Ai sensi del successivo art. 2, le disposizioni si applicano a partire dalle richieste di rimborso relative al primo trimestre dell'anno d'imposta 2015.

Art. 9 - Efficacia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015.

2. Fino all'adeguamento dei processi e dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo contabile e, comunque, non oltre il 31 marzo 2015, le pubbliche amministrazioni individuate nell'art. 1 del presente decreto sono tenute ad accantonare le

somme occorrenti per il successivo versamento dell'imposta, da effettuarsi in ogni caso entro il 16 aprile 2015.

Il presente decreto sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Relazione

ALLEGATO

